

Italinforma

n. **11** / anno VII / Novembre 2018

IL PATRONATO DEI CITTADINI
Via Castelfidardo 43/45 - 00185 Roma
Tel: 06. 85 23 31 | Fax: 06. 85 23 34 88
informazioni@pec.italuil.it | www.italuil.it

ITALINFORMA - PERIODICO TELEMATICO
Iscrizione Tribunale Civile di Roma n. 301/2011
Direttore Responsabile: Antonio Passaro
Direzione e redazione: Via Castelfidardo 43/45 - 00185 Roma

LA CONSULTA DEI LEGALI, UN'ECCELLENZA PROFESSIONALE DELL'ITAL

Intervista al Direttore generale Itai **Maria Candida Imburgia**



Il mese di novembre si è concluso con una delle ormai tradizionali e annuali iniziative organizzate dall'Itai: la Consulta dei legali. Un momento di alta formazione, di approfondimento e di riflessione su tutte le principali tematiche che caratterizzano l'impegno quotidiano del nostro Patronato. Ne parliamo con il Direttore, Maria Candida Imburgia.

Direttore, come è stata organizzata, quest'anno, la Consulta dei legali?

La Consulta dei legali è uno degli appuntamenti più importanti nell'agenda annuale dell'Itai. Quest'anno, abbiamo strutturato l'evento su tre giorni, ognuno dei quali ha avuto

una sua specifica connotazione, ma un unico denominatore: uno scambio di informazioni, idee e proposte per mettere a fattor comune gli obiettivi e le linee guida per la nostra attività. Dobbiamo sapere quali possono essere i campi di intervento per eventuali contenziosi, perché sono necessarie omogeneità e uniformità di comportamento e di condotta in merito alle questioni e alle tematiche che attengono all'assistenza e alla tutela dei cittadini.

Qual è stato l'argomento affrontato nel corso della prima giornata?

Abbiamo parlato degli indebiti. Non si è trattato di una novità: ne abbiamo discusso anche in passato, ma questa volta abbiamo affrontato il tema alla luce di una nuova circolare dell'Inps. Il nostro è stato un approccio tecnico, con commenti di carattere giuridico e con il ricorso a esperienze territoriali. Inoltre, abbiamo anche deciso, a differenza dello scorso anno, di non attivare i gruppi di lavoro, ma di svolgere tutto in plenaria...

Perché è stata fatta questa scelta?

Perché abbiamo tenuto nel giusto conto le esigenze del territorio e abbiamo ritenuto opportuno che tutti fossero partecipi, insieme, di tutti i tipi di contenzioso affrontati nel corso dell'anno appena trascorso. Creare gruppi di lavoro separati avrebbe significato restringere il dibattito, delimitare i temi trattati, "perimetrare" il confronto. Invece, abbiamo voluto dare ampio spazio alla discussione e allo scambio di informazioni e di saperi. È stato questo lo scopo principale della Consulta del 2018.

ASSISTENZA

Indennità di accompagnamento più veloce per *ultra65enni*

No alla restituzione del trattamento di invalidità civile per il venire meno dei requisiti legali

Quali tutele nella manovra a sostegno della natalità e delle famiglie?

LAVORO

Infortunio e malattia professionale: computabilità nel periodo di comporto

Indennità di malattia in caso di trasferimento in un paese UE

SALUTE E SICUREZZA

Estensione benefici amianto 2019-2020

◀ La seconda giornata di lavoro, poi, è stata incentrata su un tema di grande attualità: l'immigrazione. È così?

Esatto, abbiamo parlato di immigrazione tenendo conto delle novità introdotte dal decreto sicurezza appena varato dal nuovo Governo. Ovviamente, la questione non è stata affrontata dal punto di vista politico. Abbiamo cercato di capire, facendo leva sulla competenza professionale dei nostri esperti e dei nostri operatori, quali sono gli spazi di tutela in favore dei nostri assistiti eventualmente coinvolti dalle conseguenze del nuovo provvedimento.

Sempre nel corso della seconda giornata si è parlato anche di previdenza e assistenza...

Per un Patronato come il nostro, alcune questioni hanno una loro sostanziale centralità: le pensioni di anzianità, di reversibilità, di vecchiaia, oltre all'assegno sociale e a quello d'invalidità, costituiscono la parte più ampia dei nostri interventi di tutela e assistenza. Una particolare attenzione a questi temi era d'obbligo.

Nella terza giornata, infine, si sono tirate le fila dell'attività svolta dalla Consulta nel corso dell'anno. Sei soddisfatta degli esiti di questo importante appuntamento?

Direi che è stato un successo, grazie al contributo di ciascuno di noi, dei legali convenzionati sul territorio, di quelli del servizio legale della UIL, di tutti i relatori ed esperti che hanno partecipato ai lavori con le loro importanti relazioni. Per me e per tutta l'Ital, poi, è stato un onore la presenza del Segretario generale della Uil, Carmelo Barbagallo, del Segretario generale della Uil pensionati, Romano Bellissima, che con la sua consueta saggezza e lungimiranza ha concluso i lavori della Consulta, dei Segretari confederali e del Tesoriere della Uil. Si è creato un bel clima di dialogo e di confronto.

Sono molto soddisfatta anche perché, in questi due anni, abbiamo potuto registrare una "crescita" del 3,79%, nel senso che è aumentato il numero delle persone che si sono rivolte al nostro Patronato e che hanno ricevuto assistenza dai nostri operatori. Insomma, anche l'Ital, come la Uil, sta andando nella direzione giusta.

ASSISTENZA

Indennità di accompagnamento più rapida per *ultra65enni*

L'INPS, con il messaggio n. 4463 del 28/11/2018, comunica che dal 1° gennaio 2019 entrerà a regime la semplificazione delle modalità di accesso all'indennità di accompagnamento per i cittadini non più in età lavorativa (ultrasessantacinquenni), introdotta in via sperimentale dallo scorso maggio con riguardo alle domande trasmesse dai Patronati (v. messaggio n. 1930/2018).

Tale procedimento consente la possibilità di anticipare già al momento della presentazione della domanda di invalidità civile le informazioni di natura socio-economica contenute nel modello AP70, di norma comunicate solo al termine dell'esito positivo della fase sanitaria, accelerando così il processo di liquidazione dell'indennità di accompagnamento. Si tratta, in particolare, della comunicazione di eventuali ricoveri, della delega alla riscossione di un terzo o in favore delle associazioni e dell'indicazione delle modalità di pagamento.

Considerato che la fase sperimentale si è conclusa positivamente, a partire dal 1° gennaio 2019 tale modalità di presentazione della domanda di invalidità civile diventerà obbligatoria per tutti i soggetti non più in età lavorativa.

L'INPS precisa infine che la semplificazione riguarderà anche le domande di accertamento sanitario presentate da coloro che hanno perfezionato il requisito anagrafico secondo i requisiti previgenti (ad esempio, 66 anni e 7 mesi compiuti tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2018).

No alla restituzione del trattamento di invalidità civile per il venire meno dei requisiti legali

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 28163 del 5 novembre 2018, ha stabilito che è illegittimo il recupero da parte dell'INPS delle somme della prestazione di invalidità civile a seguito della revoca del trattamento quando viene meno un requisito di legge per la sua concessione.

Il caso in esame riguardava una signora, invalida civile, alla quale l'INPS aveva chiesto la restituzione di circa 6.000 euro dell'assegno mensile di invalidità di cui era titolare, per indebita percezione del trattamento.

La Corte di Appello dichiarava la illegittimità del recupero operato dall'INPS, precisando che l'assistita che beneficiava, dal maggio 2005, dell'assegno ordinario di invalidità e, dal luglio 2004, dell'assegno di invalidità civile, nel novembre 2005 aveva fatto presente all'INPS di godere dei due benefici e di optare per quello più favorevole (l'assegno ordinario di invalidità).



- ◀ L'INPS aveva tuttavia continuato a erogare entrambi i trattamenti fino alla richiesta di restituzione, nel 2009, del trattamento di invalidità civile per il periodo maggio 2005-marzo 2009, alla quale l'assistita si era opposta.

Ad avviso dell'Istituto, considerata la natura assistenziale delle somme percepite indebitamente per l'incompatibilità con l'assegno ordinario di invalidità, trova applicazione l'art. 2033 cod.civ., secondo il quale ogni erogazione attribuita in assenza dei requisiti di legge, come nel caso di specie, è da considerarsi indebita e soggetta a ripetizione, non essendovi alcuna norma speciale, di settore, che disciplini la ripetibilità dei ratei indebitamente percepiti, come avviene nella diversa ipotesi di insussistenza dei requisiti reddituali e sanitari.

La Cassazione, nel rigettare il ricorso dell'INPS, richiama la sentenza n. 19638/2015 per la quale la disciplina della ripetibilità muta a seconda della ragione che ha dato luogo all'indebito assistenziale (mancanza dei requisiti sanitari ovvero dei requisiti reddituali o, ancora, in via generale dei requisiti di legge come nel caso esaminato).

Le disposizioni riguardo l'indebito assistenziale per mancanza dei requisiti di legge vanno individuate in particolare nel decreto-legge n. 850 del 1976, art. 3-ter, convertito in legge n. 29 del 1977, che dispone la eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento.

Si tratta, dunque, di norma speciale rispetto all'art. 2033 cod.civ., che limita la restituzione ai soli ratei indebitamente erogati a decorrere dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta, restando esclusa la ripetizione delle somme precedentemente corrisposte.

In conclusione, la Cassazione ritiene che nel caso in esame siano irripetibili le somme erogate anteriormente al provvedimento di revoca del 2009, come correttamente aveva stabilito la Corte di Appello.

Per una migliore comprensione di quanto trattato si ricorda che l'assegno ordinario di invalidità spetta ai lavoratori con almeno 5 anni di assicurazione e contribuzione (di cui 3 nel quinquennio precedente la domanda), affetti da infermità fisica o mentale che riduca a meno di un terzo la capacità lavorativa. L'assegno di invalidità civile è invece una prestazione assistenziale, slegata dalla presenza di un rapporto assicurativo e contributivo, che spetta a coloro che hanno determinati requisiti sanitari e reddituali.

Quali tutele nella manovra a sostegno della natalità e famiglie?

Dopo l'iniziale preoccupazione dei giorni scorsi determinata dalla mancanza nella bozza di bilancio del rifinanziamento e della proroga anche nel 2019 delle misure a sostegno della natalità e delle famiglie, nella manovra di bilancio, attualmente in discussione alla Camera, è prevista la reintroduzione di incentivi alla natalità nel cosiddetto "pacchetto famiglia".

Aumentano le risorse previste a 444 milioni. Viene prorogato il Bonus bebè, che scadrà a fine anno, per i bambini nati o adottati tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2019. Sono interessate a questo beneficio di 80 euro al mese le famiglie con un reddito ISEE sotto i 25.000 euro l'anno. L'importo è raddoppiato a 160 euro al mese quando il valore dell'ISEE non sia superiore a 7.000 euro annui. È prevista ora la maggiorazione dell'assegno del 20% per ogni figlio successivo al primo.

Inoltre, la fruizione del congedo parentale viene estesa dai 12 ai 16 anni di età del figlio, e la madre lavoratrice potrà scegliere di godere di un periodo di tre mesi retribuiti al 60% o di sei mesi retribuiti al 30%.

Tra i vari interventi anche 40 milioni di euro per il congedo di 4 giorni per i padri lavoratori. Si ricorda che già nel 2018 era stato prorogato il congedo obbligatorio di 4 giorni e quello facoltativo di un giorno.

LAVORO

Infortunio e malattia professionale: computabilità nel periodo di comporto.

Ai fini del superamento del periodo di comporto non sono computabili le giornate di assenze del lavoratore dovute ad infortunio sul lavoro o a malattia professionale quando vi sia la responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087 c.c.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 26498/2018, respingendo il ricorso di una lavoratrice per la cassazione della sentenza della Corte di Appello che aveva confermato la legittimità del licenziamento per superamento del periodo di comporto, a seguito della lunga assenza determinata dall'infortunio subito.

La Corte di Appello aveva infatti escluso che l'infortunio occorso alla dipendente avesse avuto origine in fattori di nocività presenti nell'ambiente di lavoro oppure in inadempienze del datore di lavoro agli obblighi imposti dall'art. 2087 c.c. Aveva inoltre sottolineato come la scala su cui si era verificato l'incidente fosse conforme alle prescrizioni di sicurezza



- ◀ in quanto dotata di dispositivi antiscivolo e di corrimano e fosse sgombra da ostacoli; ritenendo irrilevante la mancata previsione nel documento di valutazione dei rischi del pericolo di caduta dall'alto.

Ad avviso della lavoratrice ricorrente in Cassazione la Corte di Appello aveva erroneamente ritenuto computabili nel periodo di comportamento anche le assenze dovute a infortunio sul lavoro o malattia professionale e le stesse accomunate, nella disciplina contrattuale, alle assenze per malattia comune ai fini del periodo di conservazione del posto di lavoro.

Di parere opposto la Suprema Corte per la quale le assenze del lavoratore dovute ad infortunio sul lavoro o a malattia professionale, in quanto riconducibili alla generale nozione di infortunio o malattia contenuta nell'art. 2110 c.c., sono normalmente computabili nel previsto periodo di conservazione del posto, mentre, affinché l'assenza per malattia possa essere detratta dal periodo di comportamento, non è sufficiente che la stessa abbia un'origine professionale, ma è necessario che sussista una responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087 c.c..

In sostanza, non vi è computabilità quando tali eventi dannosi non solo siano collegati allo svolgimento dell'attività lavorativa, ma altresì quando il datore di lavoro sia responsabile di tale situazione nociva e dannosa, per essere egli inadempiente all'obbligazione contrattuale di porre in essere le misure necessarie per la tutela dell'integrità fisica e della personalità morale del lavoratore.

Indennità di malattia in caso di trasferimento in un paese UE

L'INPS, con il messaggio n. 4271/2018, rende noto che nel caso di trasferimento del lavoratore durante la malattia in un paese UE, il riconoscimento della indennità è subordinato al possesso di un apposito verbale di autorizzazione rilasciato dalla struttura INPS competente, che certifichi che non vi è alcun rischio di aggravamento determinato dal recarsi all'estero.

In tal modo l'Istituto si adegua alle nuove disposizioni comunitarie riguardo la libera circolazione delle persone all'interno dei Paesi UE.

Pertanto, il lavoratore che intenda recarsi in un paese UE dovrà procedere con una preventiva comunicazione all'INPS di competenza per le necessarie valutazioni medico legali. L'Istituto lo convocherà a visita di controllo ambulatoriale, sia al fine di accertare l'effettivo stato di incapacità al lavoro sia per verificare che non vi sia alcun rischio di aggravamento conseguente al trasferimento all'estero. Espletata la visita, sarà rilasciato un verbale valutativo, e il lavoratore potrà fornire l'indirizzo di reperibilità all'estero per eventuali controlli.

Precisa inoltre l'Istituto che qualora il paziente effettui comunque il trasferimento – che non può essergli vietato - nonostante il parere negativo dell'INPS, verrà sospeso il diritto all'indennità economica, per tutti i casi in cui compia atti che possono pregiudicare il decorso della malattia.

Riguardo le istanze di trasferimento in Paesi extra UE, restano valide le indicazioni fornite con la circolare n. 192/1996, in merito alla valutazione di migliori cure e/o assistenza che il lavoratore potrà ricevere nel Paese estero.

SALUTE E SICUREZZA

Estensione benefici amianto 2019-2020

L'INPS, con messaggio n. 4253 del 15.11.2018, nel fornire le istruzioni riguardanti l'estensione per il 2019 e 2020 dei "benefici previdenziali amianto" per gli ex lavoratori affetti da patologie asbesto-correlate occupati nelle imprese che hanno svolto attività scoibentazione e bonifica, ha precisato che ai fini dell'accesso al beneficio i lavoratori devono presentare entro e non oltre il 30 novembre 2018 apposita domanda telematica.

Con successivo messaggio n. 4429 del 27/11/2018, non pubblicato sul proprio sito, ha confermato detto termine per l'invio delle domande e quello del 31 dicembre 2020 come ultima data di decorrenza del trattamento pensionistico di anzianità.